Civile Ord. Sez. 5 Num. 27373 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 20/10/2026

Oggetto: rimborso Iva – diniego – società di comodo – contraddittorio endoprocedimentale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3920/2026 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

GE.MI.TA S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Michelina Cutolo, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Visone

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7800/7/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 17/12/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 ottobre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La GE.MI.TA S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva opposto il proprio diniego alla richiesta di rimborso di un credito Iva relativo all'annualità 2020.

2. – Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell'appello della contribuente, accolse il gravame, evidenziando che: - la società aveva dimostrato la sicura sussistenza in suo capo del credito vantato; - il rimborso era stato chiesto sulla base del presupposto di cui all'art. 30, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972 (effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al venticinque percento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate) sicché il provvedimento impugnato, che negava il rimborso in ragione della mancanza del presupposto della richiesta, erroneamente individuato, però, in quello di cui all'art. 30, comma 2, d.P.R. cit. (cessazione dell'attività), era illegittimo sotto il profilo della carenza motivazionale; - la temporanea inoperatività della società non era tale da precludere il rimborso, trattandosi di inoperatività derivante da pregressi accertamenti compiuti dall'amministrazione finanziaria a carico della società e dal conseguente blocco dei finanziamenti, cioè da fattori esterni non imputabili alla volontà della contribuente; - era stato violato il contraddittorio endoprocedimentale, non avendo l'Ufficio attivato un'interlocuzione preventiva con la parte istante.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria *ex* art. 380-*bis*.1 c.p.c., cui la GE.MI.TA S.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 30, commi 4-*bis* e 4-*ter*, legge n. 724 del 1994 poiché la sentenza impugnata ha annullato l'impugnato diniego pur in presenza di cause ostative al rimborso, quali quelle previste dalla legge da ultimo citata in materia di società non operative, che avrebbero potuto essere superate solo dimostrando, in sede di interpello finalizzato alla disapplicazione delle norme antielusive ovvero, in caso di contestazioni, in giudizio, la sussistenza di oggettive situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi: ciò che nella specie, tuttavia, non era accaduto.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 30, comma 4-*bis*, legge n. 724 del 1994 nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la contribuente avesse fornito la prova della presenza di oggettive situazioni straordinarie tali da renderle impossibile il superamento del test di operatività, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione da parte dell'Agenzia fiscale di due avvisi di accertamento, fatto invece addotto dalla società a giustificazione della mancata operatività.

3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 poiché la Corte regionale ha erroneamente ritenuto violato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, quando invece la possibilità di interlocuzione con l'amministrazione era di per sé offerta alla contribuente dall'istituto dell'interpello disapplicativo di cui all'art. 11, comma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1, lett. b), legge n. 212 del 2000, forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale strutturata su base legale.

4. – A prescindere dall'esame della fondatezza dei singoli motivi, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, avendo esso omesso di censurare tutte le *rationes* poste a base della sentenza impugnata.

4.1. – La pronuncia d'appello si fonda su plurime e autonome *rationes decidendi*. In particolare, come già sopra accennato, la Corte regionale, dopo aver riconosciuto la sussistenza del credito Iva vantato, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio, sia per un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia per l'inosservanza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, sia, infine, perché l'inoperatività della società, astrattamente preclusiva del rimborso secondo quanto disposto dall'art. 4 legge n. 724 del 1994, era dovuta ad una situazione oggettiva di impossibilità non imputabile alla volontà della contribuente.

Orbene, il primo e il secondo motivo di ricorso censurano, peraltro con contestazioni parzialmente sovrapponibili, la statuizione con la quale il Giudice di appello ha ritenuto che l'inoperatività della società non precludesse di per sé il rimborso, essendo stata dimostrata la ricorrenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà della contribuente, che impedivano il raggiungimento di risultati reddituali conformi ai minimi legali sotto i quali una società si considera, in forza di una presunzione legale, non operativa; il terzo motivo censura la statuizione relativa alla violazione del contraddittorio preventivo.

È così rimasta priva di contestazione quell'ulteriore parte della sentenza d'appello imperniata sul ritenuto difetto di motivazione dell'atto impugnato: difetto ravvisato nel fatto che il provvedimento di diniego aveva negato il rimborso per mancata "cessazione attività" sull'erroneo assunto che la cessazione dell'attività fosse il presupposto della richiesta, quando invece questa si basava su un presupposto diverso, quello dell'effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al venticinque percento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Sul

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

punto il Giudice d'appello afferma, infatti, che «[l]*a mancata motivazione in ordine a tale aspetto costituisce violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo (art. 7 L. 212/2000; Cass. civ., Sez V, 21 aprile 2022, n. 12702)*».

Del resto, che le considerazioni svolte dalla Corte regionale sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato costituiscano un'autonoma *ratio decidendi* della sentenza d'appello è reso palese anche dall'affermazione, posta nella parte conclusiva della pronuncia, secondo cui «*Il provvedimento di diniego impugnato risulta pertanto illegittimo, tanto sotto il profilo della motivazione quanto sotto quello procedimentale*».

4.2. – L'accoglimento dei motivi di ricorso, pertanto, colpendo solo due delle *rationes decidendi*, ma non quella relativa al difetto di motivazione, non potrebbe condurre all'accoglimento del ricorso per cassazione.

Sotto questo profilo, va allora dato seguito all'insegnamento di questa Corte secondo cui, fermo l'onere per l'impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorché di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poiché, quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più *rationes* contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla *ratio* non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio (Cass. n. 20118/2006; più recentemente Cass. n. 18641/2017).

5. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, euro 200,00 per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale